

Edizione di mercoledì 12 Giugno 2019

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per le spese di trasporto pubblico

di **Leonardo Pietrobon**

IVA

Obbligazioni generiche soggette a Iva se rientrano in un rapporto di corrispettività

di **Marco Peirola**

DICHIARAZIONI

Esclusione dagli Ilsa senza obblighi compilativi ma senza “premi”

di **Sandro Cerato**

IVA

Regime Iva dei servizi resi in farmacia

di **Alessandro Bonuzzi**

ACCERTAMENTO

Indagini bancarie e onere della prova alla luce della recente giurisprudenza

di **Marco Bargagli**

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per le spese di trasporto pubblico

di **Leonardo Pietrobon**

Una delle novità in materia di **detrazioni Irpef**, per il periodo d'imposta **2018**, è rappresentata dalle spese per **abbonamenti al trasporto pubblico**.

Tale detrazione non costituisce una novità assoluta nel panorama delle detrazioni Irpef, in quanto si sostanzia piuttosto in una **riproposizione** della detrazione introdotta temporaneamente per il **periodo d'imposta 2008**.

Per l'anno 2018, da un punto di vista normativo, a seguito di quanto previsto nella **L. 205/2017**, la detrazione in commento trova la sua collocazione, a **regime**, nell'[articolo 15, comma i-decies, Tuir](#).

Sotto il **profilo sostanziale** la detrazione è riconosciuta, nel **limite massimo di spesa di € 250,00**, per l'acquisto di abbonamenti riguardanti il **trasporto pubblico locale**.

Il citato **limite di spesa**, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 13/E/2019](#), **deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente** per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico.

Il predetto importo di **250 euro** costituisce, inoltre, anche il **limite massimo di spesa ammesso** alla detrazione **per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico**; pertanto, anche se il costo **dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti**, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, **l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione**, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.

Sulla base di tali indicazioni si propongono i seguenti **esempi**:

1. **genitore con il figlio fiscalmente a carico**. Le spese per il trasporto pubblico sostenute dal genitore in relazione al **suo abbonamento** ammontano ad **300,00 euro**, mentre quelle sostenute per il **figlio** ammontano a **200,00 euro**. La **spesa massima ammessa in detrazione** in tal caso è pari a **250,00 euro**;
2. padre, non titolare di alcun carico di famiglia, sostiene delle **spese di abbonamento pari a 300,00 euro**, mentre la madre sostiene le **spese per l'acquisto dell'abbonamento del figlio**, per un importo pari a **200 euro**. In tal caso, **il padre beneficia della detrazione, del 19%, sull'importo massimo di 250,00 euro**, mentre la **mamma beneficia della detrazione, del 19%, sull'importo di 200,00 euro**.

In merito alla **tipologia di abbonamento**, sulla base di quanto stabilito normativamente, sono ammessi in detrazione gli acquisti di abbonamenti ai servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, senza specifici riferimenti alla tipologia di trasporto, ammettendo quindi l'utilizzo di trasporti su **gomma, rotaia o nave**.

Ciò che viene ulteriormente chiarito nella [circolare 13/E/2019](#), sotto il **profilo oggettivo**, è che **non possono beneficiare della detrazione le spese per l'acquisto**:

1. **di titoli di viaggio** che abbiano una **durata oraria**, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad **esempio** i biglietti a tempo che durano **72 ore**;
2. **delle cosiddette carte di trasporto integrate** che includono anche **servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto**, quali ad esempio, le **carte turistiche** che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Per quanto riguarda l'**aspetto documentale**, l'Agenzia fa presente che la detrazione è subordinata alla disponibilità di **idonea documentazione** utile a dimostrare l'abbonamento al trasporto pubblico. Da tale documentazione devono emergere le **seguenti informazioni**:

1. **la denominazione o ragione sociale e ogni altro dato identificativo del soggetto che eroga il servizio di trasporto pubblico**;
2. **la descrizione della tipologia di trasporto**;
3. **l'ammontare della spesa**;
4. **il numero progressivo dell'abbonamento**;
5. **la data di emissione del titolo di viaggio**.

Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta **documentazione**, pur non contenendo **alcun riferimento esplicito al nominativo** dell'avente diritto, sia comunque a lui **riconducibile in modo univoco**, ad esempio perché contenente il **numero identificativo dell'abbonamento** allo stesso intestato.

Infine, si ricorda che **non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018** che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione **"Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – ex articolo 51 D.P.R. n. 917/1986"** (punti da 701 a 706 della Cu).





**Euroconference
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)

IVA

Obbligazioni generiche soggette a Iva se rientrano in un rapporto di corrispettività

di **Marco Peirola**

Di interesse è la [sentenza n. 20233 del 31.07.2018](#), che interviene sulla portata della disposizione di chiusura contenuta nell'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), che qualifica come **prestazioni di servizi**, rilevanti ai fini Iva, *“le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (...) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”*.

Il caso è quello di una società che ha **finanziato l'acquisto all'asta di un immobile** a fronte dell'**opzione, contrattualmente prevista, della sua successiva gestione**.

Il punto controverso è se all'operazione debba applicarsi l'**esenzione** da Iva prevista per i **finanziamenti**, ex [articolo 10, comma 1, n. 1\), D.P.R. 633/1972](#), oppure l'**imponibilità** stabilita per le **obbligazioni cd. “negative”** (nella specie quella di permettere l'esercizio dell'opzione).

In passato, l'Amministrazione finanziaria aveva privilegiato l'**imponibilità** nell'ipotesi in cui una società di credito al consumo, previa convenzione con le imprese venditrici e con compenso a carico delle stesse, eroga ai rispettivi clienti **“finanziamenti a tasso zero”** finalizzati all'acquisto di beni/servizi presso tali imprese.

Il compenso corrisposto dal venditore alla società erogatrice del prestito a tasso zero **non riveste**, infatti, **natura di interesse**, dovendo ritenersi che lo stesso configuri un **provento erogato a fronte di una generica obbligazione di fare**.

La natura di **interesse** del **provento** è stata **esclusa**, in quanto il rapporto intercorrente tra le parti non ha né la struttura, né la funzione di un **contratto di mutuo** ([risoluzione 52/E/1996](#)).

La Cassazione giunge allo stesso risultato, ritenendo che la causa del finanziamento sia **“assorbita”** in una diversa obbligazione contrattuale, cioè quella di **permettere** alla società che ha erogato il prestito – peraltro completamente rimborsato – di decidere se assumere la **gestione dell'immobile**.

Secondo i giudici di legittimità, *“la prestazione di servizi – pure in prospettiva unionale – è un'operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico”*, tant'è che l'[articolo 25 Direttiva 2006/112/CE](#) qualifica come **prestazione di servizi** *“l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione”*.

Questa conclusione non è rimessa in gioco dalle indicazioni rese dalla **Corte di giustizia UE nelle cause C-215/94 del 29 febbraio 1996 (Mohr) e C-384/95 del 18 dicembre 1997 (Landboden-Agrardienste)**, secondo cui è **escluso dal campo di applicazione dell'Iva**, per carenza del presupposto oggettivo, l'impegno, rispettivamente, di **abbandonare in via definitiva la produzione lattiera** e di **ridurre la produzione di patate**, assunto dall'imprenditore **a fronte della corresponsione di una indennità**.

La Suprema Corte, a conferma dell'imponibilità applicabile nel caso di cui alla [sentenza n. 20233/2018](#), ha rilevato che l'interpretazione esplicitata nelle **cause Mohr e Landboden-Agrardienste** è stata fornita dalla **giurisprudenza unionale in via incidentale**, in riferimento, cioè, a fattispecie del tutto particolare, caratterizzate dalla circostanza che **l'indennità riconosciuta ai produttori agricoli aveva carattere essenzialmente risarcitorio della perdita**, in tutto o in parte, della propria **produzione agricola**.

Al di fuori, pertanto, di una tale casistica o ad essa assimilabile, restano valide le indicazioni offerte dalla medesima **giurisprudenza dell'Unione**, secondo cui – alla luce della definizione omnicomprensiva della base imponibile dell'Iva – **“una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, e configura pertanto un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l'utente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente”** (sentenza 2 giugno 2016, causa C-263/15, *Lajvér Meliorációs Nonprofit e Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit*).

In quest'ottica, hanno concluso i **giudici di legittimità**, **“la prestazione di servizi (...) è un'operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un *permettere* e purché si collochi all'interno di un *rapporto sinallagmatico*”**.

In definitiva, **non** vertendosi nella fattispecie in esame nell'ambito di **somme corrisposte ai fini risarcitori**, la società che ha finanziato l'acquisto all'asta di un immobile a fronte dell'opzione, contrattualmente prevista, della sua successiva gestione, **soddisfa il nesso sinallagmatico** richiesto per qualificare come imponibile l'obbligazione cd. “negativa” (qual è quella di permettere) prevista dall'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Insomma, il **compenso**, quale che sia il **“nomen iuris”** ad esso attribuito dalle parti, resta **escluso da Iva** se ha natura risarcitoria, mentre è **soggetto a Iva** se ha natura sinallagmatica.

Il **confine esatto non** è sempre di **facile individuazione**.

Basti pensare alla *querelle* relativa all'individuazione del **trattamento impositivo dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale** corrisposta dal proprietario dell'immobile al conduttore a seguito della risoluzione del contratto di locazione, qualificato dalla **prassi amministrativa** come **imponibile** e dalla **Cassazione** come **escluso da imposta**.



ec Euroconference
CONSULTING

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)

DICHIARAZIONI

Esclusione dagli Isa senza obblighi compilativi ma senza “premi”

di Sandro Cerato

In presenza di una **causa di esclusione dall'applicazione dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale (Isa) non sussiste nemmeno alcun obbligo di compilazione dei modelli** ai soli fini informativi, ad eccezione delle **imprese cd. “multiattività”** per le quali rimane l'obbligo di presentare il modello riferito all'attività prevalente, pur in presenza della **causa di esclusione**.

Tuttavia, tenendo presente gli **effetti premiali** che sono collegati al raggiungimento di un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8**, la **presenza di una causa di esclusione impedisce al contribuente di ottenere i predetti benefici**.

Ci si riferisce soprattutto ai **benefici** collegati alla possibilità di **compensare liberamente il credito Iva fino ad euro 50.000** (dell'anno 2019 e dei primi tre trimestri 2020), nonché i crediti per **imposte dirette fino ad euro 20.000**, senza dimenticare la possibilità di richiedere il **rimborso Iva “libero” fino ad euro 50.000** (anche in questo ultimo caso si tratta del credito Iva dell'anno 2019 e dei primi tre trimestri del 2020).

Con la pubblicazione del **software** per l'individuazione del **livello di affidabilità fiscale** l'operazione “Isa” si sta completando, anche se per l'elaborazione del risultato finale è necessario comprendere anche **l'impatto dei cd. dati “precalcolati”** indicati nel **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10.05.2019**.

Nel frattempo è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito ad **alcune cause di esclusione di cui all'[articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017](#)**, nonché dei **D.M. 23.03.2018 e 28.12.2018**.

Come noto, a partire dal **periodo d'imposta 2018** gli **studi di settore** ed i **parametri** sono stati sostituiti dai nuovi **indicatori di affidabilità fiscale**, che, a differenza degli studi, **non costituiscono uno strumento di accertamento** dei ricavi/compensi del contribuente, bensì **individuano un livello di affidabilità fiscale** al quale possono corrispondere alcuni **benefici** (laddove il contribuente raggiunga un “voto” almeno pari a 8).

Il livello attribuito al singolo contribuente è il risultato di una **media di alcuni indicatori elementari di affidabilità** (che attribuiscono un risultato da 1 a 10), a cui si aggiungono alcuni **indicatori di anomalia solamente in presenza di situazioni di incongruenza**.

Come anticipato, a **differenza degli studi di settore**, con l'avvento degli Isa è previsto che, in presenza di cause di esclusione, **il contribuente non sia nemmeno obbligato alla compilazione**

del modello ai soli fini informativi, ad eccezione dei **contribuenti cd. "multiattività"**.

Ricadono in tale ambito coloro che svolgono **più attività contraddistinte da diversi codici Ateco** ricadenti in **differenti Isa**, la cui sommatoria dei **ricavi delle attività secondarie supera il 30% dei ricavi complessivi del contribuente**.

In tale ipotesi, il contribuente è tenuto a **presentare l'Isa riferito all'attività prevalente** (inserendo tutti i dati contabili dell'attività nel suo **complesso**) compilando il **prospetto multiattività** in cui inserire i **codici Ateco delle attività secondarie** con l'indicazione del **peso percentuale dei ricavi rispetto al totale**.

Il **software**, tuttavia, **non attribuisce al contribuente alcun livello di affidabilità fiscale**, con la conseguenza che **nemmeno in tale ipotesi il soggetto potrà fruire dei benefici fiscali** previsti dal **provvedimento direttoriale del 10.05.2019**.

Come già anticipato, oltre alla possibilità di **compensazione e rimborso dei crediti fiscali in misura maggiore rispetto alla soglia ordinaria di 5.000 euro**, i **benefici** riguardano anche gli **accertamenti analitico-induttivi**, che sono preclusi qualora il contribuente raggiunga un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5**.



IVA

Regime Iva dei servizi resi in farmacia

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **regime Iva** delle prestazioni rese in **farmacia** cambia a seconda della **tipologia** di servizio, nonché delle modalità con le quali viene lo stesso è svolto. L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul tema con la [risoluzione 60/E/2017](#).

In generale, occorre tener conto che l'**esenzione** dall'imposta trova applicazione solo al verificarsi di un **triplice requisito** legato:

- alla **natura** della prestazione, che deve essere di diagnosi, cura e riabilitazione;
- a colui che la **riceve**, che deve essere una **persona**;
- a colui che la **rende**, che deve essere un soggetto abilitato all'esercizio di una **professione sanitaria**.

In tal senso, l'[articolo 10, comma 1, numero 18, D.P.R. 633/1972](#) prevede che **sono esenti da Iva** *“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”*.

Il **venir meno** di uno dei **requisiti** comporta il venir meno anche dell'**esenzione**.

Tipicamente i servizi resi in farmacia possono essere inquadrati in **4 fattispecie**:

1. prestazioni effettuate tramite la messa a disposizione un **operatore sanitario**;
2. **autoanalisi** di prima istanza;
3. prestazioni di supporto all'utilizzo di **dispositivi strumentali** per i servizi di secondo livello;
4. servizi di **prenotazione telematica** di **prestazioni specialistiche ambulatoriali**, con riscossione dei ticket e ritiro dei referti, in nome e per conto dell'Asl di competenza.

È bene chiarire che il regime di **esenzione** può trovare applicazione solo per le ipotesi di cui ai punti 1 e 3, allorché:

- la **prestazione sanitaria** sia richiesta dal medico o pediatra e **resa da un operatore socio-sanitario**;
- il servizio di **supporto all'utilizzo di dispositivi multimediali** sia prescritto dal medico o dal pediatra e **reso anche avvalendosi di un infermiere**.

Si noti che il concetto di operatore socio-sanitario in farmacia è limitato al **professionista sanitario non prescrittore**.

Ciò in ragione della nota **incompatibilità** della professione del farmacista con quella di **medico** stabilita dall'**articolo 102 del testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1943**, al fine di evitare l'insorgenza di una possibile **commistione di interessi** tra chi vende i farmaci – il **farmacista** – e chi appunto chi li prescrive – il **medico**.

Tale incompatibilità è da sempre interpretata in senso **ampio**:

- sia dal punto di vista **soggettivo**, sicché il farmacista non può svolgere nessun'altra professione sanitaria;
- sia dal punto di vista **oggettivo**, nel senso che all'intero della farmacia non è possibile svolgere nessun'altra professione sanitaria che dia diritto a prescrivere farmaci.

Quindi:

- il farmacista **non può svolgere qualsiasi altra professione sanitaria**, comprese quelle che non danno diritto a prescrivere farmaci. Ad esempio, il farmacista non può svolgere al contempo la professione di **infermiere**;
- all'**interno** della farmacia possono essere svolte da un **non farmacista** altre professioni sanitarie rispetto a quella del farmacista, sempreché **non diano diritto a prescrivere farmaci**. Ad esempio, sono professionisti sanitari non prescrittori l'**infermiere**, il **fisioterapista**, lo **psicologo**, l'**ottico optometrista**.

Le prestazioni di **autoanalisi** e di prenotazione **telematica** scontano invece l'Iva con l'**aliquota ordinaria**, siccome per entrambe **non sono integrati i requisiti necessari per l'esenzione**.

Ciò che **accumuna** tutte e 4 le tipologie di servizi è la **modalità di certificazione dei relativi corrispettivi**. A parere dell'Agenzia si applica l'[articolo 22, comma 1, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#), ai sensi del quale l'emissione della **fattura non è obbligatoria**, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, "*per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti*".

Pertanto, le farmacie possono certificare le prestazioni in analisi mediante **scontrino fiscale** contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; ne deriva che i corrispettivi già dal **prossimo 1° luglio** potrebbero dover essere **trasmessi elettronicamente**.



ACCERTAMENTO

Indagini bancarie e onere della prova alla luce della recente giurisprudenza

di **Marco Bargagli**

In tema di **accertamenti bancari**, l'[articolo 32, comma 1, n. 2\) D.P.R. 600/1973](#) prevede che gli **uffici delle imposte** possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche relativamente ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

In particolare, **nell'ambito di una verifica fiscale**, a fronte delle **preliminari risultanze** derivanti dall'esame dei conti correnti **bancari intestati** al contribuente **ispezionato**, lo stesso dovrà fornire all'Amministrazione finanziaria idonea prova per dimostrare che le somme a lui accreditate sono poi confluite nella propria **dichiarazione dei redditi**.

Infatti, la normativa sostanziale di riferimento **comporta il sorgere di una "presunzione legale relativa"**, in base alla quale:

- **i versamenti non giustificati** accreditati sui **conti correnti del contribuente** rettificano in aumento la base imponibile in quanto considerati come **maggiori elementi positivi di reddito**;
- **i prelevamenti effettuati** non risultanti dalle scritture contabili, se non **viene indicato il beneficiario** delle somme, si considerano **maggiori ricavi o compensi** con simmetrica rettifica del reddito.

Tuttavia, con esclusivo riferimento ai **prelevamenti non giustificati**, giova ricordare che la disposizione in rassegna riguarda **i soli soggetti titolari di reddito di impresa**, in quanto, per effetto delle disposizioni introdotte dal **D.L. 193/2016**, con effetto dal **3 dicembre 2016** non è più prevista la **presunzione legale relativa** ai prelevamenti non giustificati a carico **dei professionisti**.

Sotto il **profilo operativo**, sono stati diramati importanti chiarimenti proprio sul tema delle **indagini finanziarie** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume II – parte IV – capitolo 5 "Le indagini finanziarie nel corso dell'attività ispettiva: disciplina generale e regole procedurali"**, pag. 215 e ss.).

Il **citato documento di prassi** ha precisato che si fa ricorso alle indagini finanziarie ogni

qualvolta venga ritenuta utile, opportuna o proficua la **ricostruzione compiuta della posizione fiscale del soggetto**.

L'uso di **tale strumento operativo**, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**, sarà valutato in tutti i casi in cui si **manifestino una particolare insidiosità o una significativa pericolosità fiscale**, connesse a **fenomeni evasivi caratterizzati**, ad esempio, da:

- fattispecie di **grave inattendibilità, distruzione o occultamento della contabilità**;
- presenza di casi di **frode fiscale o altre fattispecie penali tributarie**, soprattutto se configuranti nel loro complesso **condotte ripetute nel tempo e per importi significativi**;
- situazioni di **evidente e significativa sproporzione** tra le **manifestazioni di capacità contributiva e redditi dichiarati**.

La citata **circolare 1/2018** illustra anche la rilevanza del **meccanismo presuntivo** previsto in *subiecta materia*: la disciplina delle indagini finanziarie prevede infatti uno **specifico valore probatorio** legalmente attribuito alle **notizie e ai documenti ottenuti dall'Amministrazione finanziaria**, sulla base della particolare procedura in esame.

Nello specifico, la **caratteristica tipica del valore probatorio sopra citato** è quella di configurare un'**inversione dell'onere della prova**, la quale si **sposta dagli organi di controllo al contribuente**: qualora, durante la fase di controllo, il soggetto verificato **non riesca a dimostrare di avere tenuto conto dei dati risultanti nella documentazione finanziaria**, i dati stessi possono essere **automaticamente trasfusi nell'atto impositivo, senza operare alcun ulteriore approfondimento**.

Circa l'**onere della prova** in tema di accertamenti bancari, si è recentemente espressa la suprema **Corte di cassazione, sezione 6^a civile**, con l'[ordinanza n. 11810/2019](#) pubblicata in data **06.05.2019**, nella quale sono stati anche illustrati gli **adempimenti procedurali** previsti a carico dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente ispezionato.

L'Agenzia delle Entrate ha **proposto ricorso per cassazione** avverso la sentenza emessa della **CTR Toscana**, a fronte di un **avviso di accertamento** con il quale veniva contestato soggetto economico di aver conseguito **redditi di capitale non dichiarati** risultanti dalle movimentazioni bancarie.

Il giudice del gravame, **accogliendo la tesi del contribuente**, ha rilevato che l'accertamento era fondato su *"semplici congetture, per quanto sensate, prive di riscontri oggettivi e, pertanto, della valenza di presunzioni gravi, precise e concordanti"*, con conseguente **mancato assolvimento dell'onere della prova della pretesa tributaria**, gravante sull'Agenzia delle entrate, a prescindere dalla prova contraria fornita dal contribuente.

Di contro, gli ermellini hanno condiviso l'impostazione giuridica fornita da parte dell'ufficio finanziario, affermando un **importante principio di diritto: la presunzione ex articolo 32 D.P.R. 600/1973 ha natura legale** e, in quanto tale, **non necessita dei requisiti di gravità, precisione e**

concordanza richiesti dall'[articolo 2729 cod. civ.](#) previsti, invece, per le **presunzioni semplici** (cfr. **Corte di cassazione, sentenza n. 9078/2016 e n. 6237/2015**).

Inoltre, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario sia fondato sulle verifiche dei conti correnti bancari, **l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto**, secondo l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi **un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente**.

Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate, fornendo la prova che sul conto corrente intestato alla persona fisica **erano confluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall'estero**, con causale dell'operazione **"investimenti in beni e diritti immobiliari"** ha dimostrato, in via presuntiva, **la disponibilità in capo alla contribuente di maggiori redditi tassabili**, per cui spetta a quest'ultima, **sulla base di una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario**, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria **non sono riferibili ad operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale**.

A banner for Euroconference CONSULTING. On the left, a lightbulb is shown against a dark, textured background with some faint white lines. A diagonal blue line separates this image from the right side, which has a white background. On the right, the Euroconference logo (a stylized 'ec' in a circle) is followed by the text 'Euroconference' in a large, bold, sans-serif font, and 'CONSULTING' in a slightly smaller, bold, sans-serif font below it. Underneath, in a smaller font, it says 'I nostri migliori Esperti, al tuo fianco, per supportarti a 360° nella tua attività professionale'. At the bottom right, there is a link 'scopri di più >' in blue.

ec Euroconference
CONSULTING
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)